

ACCORDO

tra

il Governo della Repubblica di San Marino

e

il Governo della Repubblica di Azerbaijan

sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Azerbaijan, qui di seguito denominati le “Parti Contraenti”,

DESIDERANDO intensificare la cooperazione economica a vantaggio reciproco di entrambe le Parti Contraenti e garantire eque condizioni per gli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dello stato dell’altra Parte Contraente,

RICONOSCENDO che la promozione dei flussi di investimento internazionali e la protezione degli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente, sulla base del presente Accordo, contribuiranno a stimolare le iniziative economiche,

DESIDERANDO realizzare tali obiettivi in modo coerente con la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente e con la promozione di uno sviluppo sostenibile,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per “investimento” si intende ogni tipo di bene creato o acquisito direttamente da un investitore di una Parte Contraente interamente o esclusivamente nel territorio dell’altra Parte Contraente, in conformità con la legislazione nazionale di quest’ultima, compresi, in particolare, ma non esclusivamente:
 - a. beni mobili e immobili o diritti di proprietà quali ipoteche, vincoli, pegni, locazioni, usufrutti e diritti analoghi;

- b. una società, ovvero azioni, titoli o altre forme di partecipazione in una società e obbligazioni;
- c. denaro, diritti di credito o diritti a prestazioni in forza di un contratto aventi valore finanziario;
- d. diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore e diritti connessi, diritti di integrare topografie di circuiti integrati e database, diritti delle invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e indicazioni geografiche, denominazioni commerciali), processi tecnici, know-how (segreti commerciali) e diritti di selezione di invenzioni (varietà vegetali);
- e. concessioni conferite per legge, provvedimento amministrativo o ai sensi di un contratto di un'autorità competente, ivi comprese concessioni per attività di ricerca, sviluppo, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Eventuali modifiche della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non inficiano il loro carattere di investimento.

2. Per “redditi” si intendono le somme ricavate da investimenti compresi in particolare, ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, canoni, plusvalenze o pagamenti in natura correlati a un investimento.

I redditi godono dello stesso trattamento previsto per gli investimenti originali.

3. Per “investitore” si intende:

- a. una persona fisica avente la nazionalità di una Parte Contraente in conformità con le sue leggi nazionali; o
- b. una società o altra entità giuridica registrata o debitamente costituita in conformità con la legislazione nazionale applicabile di una Parte Contraente, che ha sede ed attività sostanziali sul territorio della Parte Contraente, che fa un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Per “territorio” si intende, con riguardo a:

- a. la Repubblica di San Marino: il territorio della Repubblica di San Marino;
- b. la Repubblica di Azerbaijan: il territorio della Repubblica di Azerbaijan, ivi compresa la rispettiva parte del Mar Caspio sulla quale la Repubblica di Azerbaijan esercita diritti sovrani e ha giurisdizione conformemente alla propria legge nazionale e al diritto internazionale.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli nel proprio territorio per gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e consente tali investimenti nell'esercizio dei poteri conferiti dalla propria legislazione nazionale.
2. Ciascuna Parte Contraente accorda in ogni momento agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio un trattamento conforme alla propria legislazione nazionale, compresi un trattamento giusto ed equo e una piena e costante protezione e sicurezza.
3. Ciascuna Parte Contraente non ostacola con provvedimenti irragionevoli, arbitrari o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti nel proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente.
4. Ciascuna Parte Contraente non impone misure obbligatorie nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente relativamente all'acquisto di materiali, mezzi di produzione, attività, trasporto, nonché alla commercializzazione dei suoi prodotti od ordini analoghi che abbiano effetti irragionevoli o discriminatori.
5. Ciascuna Parte Contraente, nel quadro della propria legislazione nazionale, esamina in buona fede tutte le richieste di permessi necessari agli investimenti nel proprio territorio, comprese le autorizzazioni per l'assunzione di dirigenti, amministratori, personale specializzato e tecnico scelti dagli investitori.

Articolo 3

Accesso alle informazioni sugli investitori e trasparenza

1. La Parte Contraente ospitante ha il diritto di richiedere informazioni a un potenziale investitore o al suo Stato di origine in merito alla storia del governo societario dell'investitore e alle sue attività di investitore, anche nello Stato di origine. La Parte Contraente ospitante è tenuta a tutelare le informazioni commerciali riservate ricevute a tale riguardo. La Parte Contraente ospitante può rendere disponibili le informazioni ricevute al pubblico nella comunità in cui l'investimento può essere situato, a

condizione che sia garantita la tutela delle informazioni commerciali riservate e fatte salve altre leggi nazionali applicabili.

2. Ciascuna Parte Contraente garantisce, nella misura del possibile, che le proprie leggi, i regolamenti, le procedure, le decisioni amministrative e giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali entrati in vigore, che possono avere effetto sugli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte, siano prontamente pubblicati o altrimenti resi disponibili al pubblico.

Articolo 4

Trattamento degli investimenti

1. Agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente o ai redditi ad essi correlati è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato dalla Parte Contraente ospitante agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o di investitori di qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole all'investitore.
2. Ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla gestione, al mantenimento, all'uso, al godimento o alla cessione dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato dalla Parte Contraente per ultima menzionata ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole all'investitore.
3. Per evitare dubbi, il presente Articolo si applica esclusivamente ai tipi di trattamento previsti dagli Articoli da 2 a 8 del presente Accordo e non si applica ai diritti di un investitore di sottoporre le controversie insorte ai sensi del presente Accordo a una procedura di risoluzione delle controversie.

Articolo 5

Eccezioni

1. Le disposizioni del presente Accordo non vanno intese come obbligo nei confronti di una Parte Contraente di estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di un trattamento, una preferenza o un privilegio in virtù di:
 - a. accordi esistenti o futuri in materia di area di libero scambio, unione doganale, mercato comune o accordi regionali sul mercato del lavoro di cui una delle Parti Contraenti è o può divenire parte;

- b. accordi o intese internazionali riguardanti, in toto o in parte, la tassazione; o
 - c. convenzioni o trattati multilaterali in materia di investimenti, di cui una delle Parti Contraenti è o può divenire parte.
2. Le disposizioni del presente Accordo, ad eccezione dell'Articolo 6 e degli Articoli da 9 a 16 compreso, non si applicano ai provvedimenti in materia di tassazione. Nessuna disposizione del presente Accordo inficia i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte Contraente ai sensi di una convenzione fiscale bilaterale o multilaterale applicabile.

Articolo 6

Esproprio, risarcimento

1. Gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non possono essere espropriati, nazionalizzati né essere soggetti a provvedimenti che hanno, direttamente o indirettamente, un effetto equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione (di seguito denominati "esproprio") se non per fini di interesse pubblico e nazionale, su base non discriminatoria, nel dovuto rispetto della legge e dietro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento.
2. Tale risarcimento è pari al valore equo di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui l'esproprio è stato effettuato o è stato reso pubblico, se questa data è precedente.
3. Considerando il comma 2 del presente Articolo, tale valore equo di mercato è espresso in una valuta liberamente convertibile sulla base del tasso di cambio sul mercato applicabile a tale valuta alla data di trasferimento. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati a un tasso commerciale stabilito su una base di mercato per la valuta in questione, a decorrere dalla data di esproprio fino a quella di effettivo pagamento.
4. L'investitore cui sono espropriati gli investimenti ha diritto a un sollecito esame del proprio caso e della stima del suo investimento da parte di un'autorità giudiziaria pubblica o di un'altra autorità competente della Parte Contraente ospitante, conformemente ai principi di cui al presente Articolo.

Articolo 7

Risarcimento per perdite

1. Qualora gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di una guerra o altro conflitto armato, stato di emergenza, rivolta o insurrezione nel territorio della Parte Contraente per ultima menzionata, questa accorda a tali investitori un trattamento relativo alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altra liquidazione non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole per l'investitore. I pagamenti devono essere effettivamente realizzabili, liberamente convertibili e immediatamente trasferibili.

2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, agli investitori di una Parte Contraente che, in una delle circostanze riferite in detto comma, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito:
 - a. della requisizione del proprio investimento o di parte di esso a opera delle forze armate o delle autorità di quest'ultima Parte Contraente; o
 - b. della distruzione del proprio investimento o di parte di esso ad opera delle forze armate o delle autorità di quest'ultima Parte Contraente che non era richiesta dalla necessità della situazione,è accordata una restituzione tempestiva, adeguata ed effettiva delle perdite avute durante il periodo della requisizione a seguito della distruzione della sua proprietà.

Articolo 8

Libero trasferimento

1. In conformità con la sua legislazione nazionale, ciascuna Parte Contraente garantisce in buona fede agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio relativi a un investimento. Tali pagamenti comprendono in particolare, ma non esclusivamente:
 - a. il capitale iniziale e le quote aggiuntive per mantenere, sviluppare o incrementare l'investimento;
 - b. i redditi;
 - c. i proventi ottenuti dalla vendita totale o parziale o dalla cessione di un investimento;
 - d. le somme necessarie per il pagamento delle spese derivanti dalla gestione dell'investimento, come il pagamento di canoni e licenze o altre spese analoghe;

- e. i pagamenti di risarcimenti ai sensi degli Articoli 6 e 7;
 - f. i pagamenti relativi alle spese di gestione;
 - g. i pagamenti derivanti dalla risoluzione di una controversia;
 - h. i pagamenti dovuti per contratto, compresi accordi di prestito;
 - i. i redditi netti e altri compensi del personale impiegato dall'estero e operante per un investimento.
2. I trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo devono essere effettuati senza alcuna restrizione o ritardo, in una valuta liberamente convertibile e al tasso di cambio vigente sul mercato applicabile alla data di trasferimento nella valuta da trasferire. Se non è disponibile alcun tasso di mercato, il tasso di cambio applicabile sarà quello più recente per la conversione delle valute in Diritti Speciali di Prelievo.
3. Fermi restando i commi 1 e 2 del presente Articolo, una Parte Contraente può ritardare o impedire un trasferimento applicando in maniera equa, non discriminatoria e in buona fede misure che assicurino il rispetto da parte dell'investitore della legislazione nazionale della Parte Contraente ospitante relativa a
- a. pagamento di imposte e dazi;
 - b. procedure fallimentari o concorsuali o tutela dei diritti dei creditori;
 - c. reati penali; e
 - d. garanzia del rispetto degli ordini o delle sentenze delle corti o dei tribunali della Parte Contraente ospitante.

Articolo 9

Surrogazione

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata (garante) effettui un pagamento in forza di una garanzia concessa per i rischi non commerciali di un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente ospitante riconosce l'assegnazione al garante di tutti i diritti e i crediti derivanti da tale investimento, e riconosce che il garante è autorizzato a esercitare tali diritti e a ottenere il recupero dei crediti nella stessa misura dell'investitore originario.

Articolo 10

Consultazioni

Le Parti Contraenti concordano di consultarsi tempestivamente, su richiesta di una di esse, per risolvere qualsiasi controversia che insorga fra di esse in relazione al presente Accordo

o per rivedere una questione relativa all'attuazione o applicazione del presente Accordo, ovvero per esaminare qualsiasi altra questione che potrebbe scaturire dal presente Accordo. Tali consultazioni avvengono fra le autorità competenti delle Parti Contraenti in luogo e data da concordarsi tra le Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 11

Rifiuto di accordare benefici

1. Una Parte Contraente può rifiutare di accordare i benefici del presente Accordo, compreso il diritto di avviare o proseguire procedimenti di risoluzione delle controversie, a un investitore dell'altra Parte Contraente e agli investimenti di detto investitore, se:
 - a. l'investitore è di proprietà o sotto il controllo di persone che hanno la nazionalità di uno Stato che non è Parte Contraente o della Parte che rifiuta di accordare i benefici; o
 - b. l'investitore non svolge alcuna attività commerciale sostanziale nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Per evitare dubbi, una volta esercitato, tale rifiuto si può applicare a tutti o solo a determinati investitori o investimenti effettuati da investitori e agli investitori o investimenti esistenti o futuri.

Articolo 12

Composizione di controversie tra un investitore e la Parte Contraente ospitante

1. Qualsiasi controversia tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente riguardo alla presunta violazione di una o più disposizioni del presente Accordo in merito a un investimento nel territorio della Parte Contraente per ultima menzionata è composta, se possibile, in via amichevole. Prima che un investitore sottoponga una controversia ad arbitrato ai sensi del presente Articolo, le parti alla controversia devono consultarsi in buona fede. I negoziati si svolgono nella capitale della Parte Contraente interessata, salvo diversamente concordato dalle parti alla controversia. Il diritto di un investitore di sottoporre una controversia alle procedure di composizione di cui al comma 2 del presente Articolo non può essere ostacolato o negato solamente perché la Parte Contraente che è parte alla controversia si rifiuta di partecipare ai negoziati.

2. Qualora una controversia di cui al comma 1 del presente Articolo non possa essere risolta per via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione amichevole, l'investitore interessato può sottoporre la controversia ad arbitrato internazionale. Se non si concorda nessun altro meccanismo per la composizione della controversia, che deve prevalere, l'investitore può scegliere di sottoporre il caso a:
 - a. i tribunali nazionali competenti della Parte Contraente nel cui territorio è effettuato l'investimento; o
 - b. il Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli Stati e i Cittadini di altri Stati, aperta alla firma il 18 marzo 1965 a Washington (qui di seguito il "Centro"), qualora entrambe le Parti siano divenute parte alla Convenzione; o
 - c. un tribunale arbitrale *ad hoc*, che, salvo diversamente concordato dalle Parti, deve essere costituito in conformità con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
3. Un investitore, che abbia già presentato ai tribunali nazionali competenti della Parte Contraente o a qualsiasi altra procedura di composizione delle controversie precedentemente concordata un ricorso riguardo alla condotta o al provvedimento della Parte Contraente che si presume abbia dato origine alla controversia, non è autorizzato a sottoporre la controversia all'arbitrato internazionale come espresso nel comma 2 del presente Articolo.
4. Nessuna Parte Contraente che sia parte a una controversia può sollevare, in nessuna fase della procedura di arbitrato o dell'esecuzione di una decisione arbitrale, l'obiezione sul fatto che l'investitore, che rappresenta la controparte nella controversia, abbia ricevuto un indennizzo a copertura della totalità o di una parte delle sue perdite in virtù di una garanzia.
5. La controversia è risolta conformemente alla legge, in applicazione dei termini del presente Accordo, della legislazione nazionale della Parte Contraente che è parte alla controversia e dei principi di diritto internazionale.
6. La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 13

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo è composta, per quanto possibile, mediante negoziati.
2. Nel caso in cui non si giunga alla composizione entro i sei (6) mesi successivi alla data di richiesta di negoziati presentata da una Parte Contraente, la controversia va sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, a un Tribunale Arbitrale costituito conformemente al presente Articolo.
3. Tale Tribunale deve essere costituito per ogni singolo caso nel modo seguente: entro due (2) mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nomina un membro del Tribunale. I due membri eletti scelgono un cittadino di uno Stato terzo che, dopo approvazione delle due Parti Contraenti, viene nominato Presidente del Tribunale. Il Presidente va nominato entro quattro (4) mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Se le nomine necessarie non sono effettuate entro i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente può, in mancanza di qualsiasi altro accordo, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una delle Parti Contraenti o non può espletare tale funzione per qualsiasi altro motivo, l'invito a provvedere alle nomine necessarie è rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non sia impossibilitato ad espletare tale funzione per qualsiasi altro motivo.
5. Il Tribunale Arbitrale stabilisce il proprio regolamento procedurale.

Il Tribunale Arbitrale decide sulla base del presente Accordo e conformemente alle norme del diritto internazionale applicabili fra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti Contraenti.

Ciascuna Parte Contraente sostiene le spese relative al membro nominato da tale Parte Contraente e alla propria rappresentanza nei procedimenti arbitrari. Le spese

per l'attività del Presidente e le altre spese comuni sono a carico delle Parti Contraenti in uguale misura.

Articolo 14

Applicazione di altre norme

Qualora le disposizioni della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente o gli obblighi fra le Parti Contraenti ai sensi del diritto internazionale già esistenti o insorte successivamente tra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo contengano una norma, generale o specifica, che conferisca agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente il diritto a un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni prevalgono sul presente Accordo, se più favorevoli all'investitore.

Articolo 15

Applicazione dell'Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente prima e dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, ma non si applicano alle controversie relative a un investimento sorte, o alle richieste risolte prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 16

Aggiunte ed emendamenti

Eventuali aggiunte ed emendamenti al presente Accordo possono essere apportati su reciproco consenso delle Parti Contraenti. Tali aggiunte ed emendamenti sono redatti sotto forma di protocolli separati che formano parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo quanto disposto dall'Articolo 17 del presente Accordo.

Articolo 17

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno dalla data di ricevimento, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta circa l'avvenuto espletamento delle formalità interne necessarie a tale uopo da parte delle Parti Contraenti.

2. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo iniziale di dieci (10) anni. In seguito, l'Accordo continua a essere valido fino allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui una Parte Contraente ha effettuato, tramite i canali diplomatici, una notifica scritta di denuncia all'altra Parte Contraente.
3. Per gli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 16 restano in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di denuncia del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a New York il 25 settembre 2015, in due originali nelle lingue italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

**Per il Governo della
Repubblica di San Marino**

Pasquale Valentini
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

**Per il Governo della
Repubblica di Azerbaijan**

Elmar Maharram oglu Mammadyarov
Ministro degli Affari Esteri